

STATUTO

1) DENOMINAZIONE - La società è denominata "Gruppo di Azione Locale Alto Molise Società Consortile a Responsabilità Limitata" in sigla " G.A.L. Alto Molise Soc. Cons. a r.l."

2) SEDE - La società ha sede nel Comune di _____, all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 111 -ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Il trasferimento di sede nell'ambito dello stesso Comune potrà essere deciso dall'organo amministrativo e non comporterà modifica dello statuto.

L'istituzione o la soppressione di unità locali operative (succursali, agenzie, uffici e rappresentanze) avviene con decisione dell'organo amministrativo; l'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede legale in Comune diverso avviene con decisione dei soci.

Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal registro delle imprese.

3) OGGETTO - La società ha scopo consortile è costituita quale Gruppo di Azione Locale, come previsto dalla Misura 19 (diciannove) "Supporto allo sviluppo locale Leader" del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Molise, approvato in attuazione del Regolamento UE n. 1305/2013. La società consortile gestisce il ruolo di soggetto responsabile dell'attuazione del PSR sopra citato, con particolare riferimento alla Misura 19 e quindi all'attuazione di una Strategia di Sviluppo Locale (SSL) di tipo partecipativo riferita alle zone dell'Alto Molise, ed all'elaborazione ed implementazione del relativo Piano di Azione Locale (PAL). Nell'attuazione del PSR la società consortile opera esclusivamente nell'ambito dei Comuni il cui territorio è incluso nell'area di intervento del PSR stesso ed in conformità a quanto previsto:

- Dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Molise;

- Dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale richiamata nel PSR stesso;

- Dalle disposizioni regionali di attuazione del PSR;

- Dalla normativa specifica per ogni settore di intervento del PSR.

I compiti e gli obblighi del "G.A.L. Alto Molise Soc. Cons. a r.l." sono quelli definiti nel Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Molise e contestuale approvazione delle disposizioni attuative della Misura 19 nonché quelli che verranno ulteriormente individuati in successivi atti e provvedimenti in materia.

In relazione ai propri scopi la società consortile, ha per

oggetto le seguenti attività:

- Attuare la propria Strategia di Sviluppo Locale attraverso la predisposizione, presentazione e attuazione del Piano di Azione Locale (PAL) per valorizzare il patrimonio territoriale dell'Alto Molise, nel rispetto delle specificità del territorio locale, favorendo le sinergie tra attività agricole, zootecniche, agrituristiche, artigianali, industriali, turistiche, culturali, ambientali e paesaggistiche;
- svolgere un programma di animazione territoriale continuativo nel periodo di riferimento della SSL e del PAL;
- programmare e svolgere le predette attività anche in armonia con altre iniziative regionali, nazionali e comunitarie comunque inerenti lo sviluppo locale;
- contribuire all'incremento dell'occupazione e della qualità della vita nelle aree rurali di propria pertinenza;
- fornire servizi finalizzati all'organizzazione e allo sviluppo del sistema imprenditoriale locale;
- promuovere la collaborazione tra soggetti privati ed enti pubblici per creare reali occasioni di sviluppo economico dei territori locali;
- realizzare studi e progetti per lo sviluppo socio-economico integrato delle aree territoriali in ambiti settoriali ed intersettoriali;
- creare e coordinare le iniziative di sviluppo dei vari settori economici, la promozione, le varie offerte di ospitalità, la commercializzazione anche affidata a terzi sulla base di specifiche qualificazioni strutturali e riconosciute competenze;
- fornire servizi finalizzati all'organizzazione, sviluppo e gestione del sistema turistico locale;
- creare un articolato sistema informativo riguardante il territorio;
- organizzare e svolgere iniziative, manifestazioni ed eventi al fine di valorizzare il patrimonio culturale e storico del territorio;
- creare e gestire programmi e progetti di marketing territoriale;
- svolgere altre attività ed iniziative atte a promuovere lo sviluppo, il miglioramento e la valorizzazione delle attività socio-economiche e culturali Alto Molise, anche attraverso la predisposizione e la gestione di altri programmi e progetti Regionali, Nazionali ed Europei.

La Società potrà stipulare contratti consortili nelle

modalità previste dagli artt.2062, 2063 e 2615 ter del Codice Civile con operatori pubblici e privati interessati per il raggiungimento degli obiettivi societari di cui sopra, anche costituendo apposito fondo consortile su deposito degli aderenti da utilizzarsi ai fini dello scopo contrattuale.

Essa potrà compiere all'uopo e in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, ogni operazione finanziaria, commerciale, industriale, immobiliare e mobiliare volta direttamente od indirettamente al conseguimento dell'oggetto sociale, nonché assumere interessenze e partecipazioni in altre società aventi oggetto analogo od affine al proprio con l'osservanza del divieto di cui all'art. 2361 c.c., non ai fini del collocamento, e comunque con esclusione espressa della raccolta di risparmio tra il pubblico e delle operazioni di leasing attivo. La società dovrà operare nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti a collegi, ordini, albi professionali, etc., con esclusione tassativa, quindi, delle attività per legge riservate.

3 bis) REGOLAMENTO INTERNO La Società dovrà dotarsi di un "Regolamento Interno" approvato dall'assemblea dei soci, il quale, coerente con la normativa di applicazione nell'ambito dell'attuazione del Piano di Sviluppo Locale e nel rispetto di quanto stabilito dal PSR 2014/2020, definirà i seguenti aspetti:

- organigramma e rapporti gerarchici del personale del GAL;
- compiti e responsabilità attribuite al personale del GAL nel rispetto del principio di separazione delle funzioni e della prevenzione dell'insorgenza di conflitti di interesse;
- procedure relative al procedimento amministrativo in coerenza con la legge n. 241/90 e ss. mm. ed ii.;
- procedure relative al procedimento amministrativo in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione;
- modalità di trasmissione dei dati all'OP AGEA e alla Regione Molise;
- sistema di controllo delle autocertificazioni;
- modalità di trattamento dei dati sensibili;
- gestione protocollo e archivio;
- modalità per la gestione dei ricorsi;
- giorni e orari di apertura al pubblico.

4) DURATA - La società ha durata fino al 31 dicembre 2050.

5) SOCI - Possono essere soci della società: a) imprenditori ed enti privati; b) soggetti ed enti pubblici rientranti nella definizione di "organismi di diritto pubblico" contenuta nell'articolo 1, par. 9 della Direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004. Per tutta la durata del rapporto sociale né le autorità pubbliche, né alcun singolo gruppo di interesse possono rappresentare più del 49% (quarantanove per cento) degli aventi diritto al voto ai sensi dell'art. 32, comma 2 lettera b del regolamento Unione Europea n. 1303/2013.

6) CAPITALE - Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) ed a ciascun socio è attribuita una quota di partecipazione unitaria ma divisibile.

Le decisioni di aumento del capitale possono prevedere conferimenti di elementi suscettibili di valutazione economica diversi dal danaro. I soci hanno diritto di sottoscrivere l'aumento del capitale in proporzione alla partecipazione di ciascuno al capitale preesistente. I soci, inoltre, con decisione assembleare possono stabilire che tutte o parte delle quote vengano offerte direttamente a terzi estranei alla compagine sociale. In tal caso spetta ai soci non consenzienti il diritto di recesso.

Il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione, in sede di aumento del capitale sociale, non spetta per quelle partecipazioni che, secondo la decisione dei soci, debbano essere liberate mediante conferimenti in natura o conferimenti di prestazione d'opera o di servizi; in tal caso spetta ai soci, assenti o non consenzienti, il diritto di recesso di cui all'art.2473 c.c.

In caso di riduzione del capitale sociale per perdite può essere omesso il deposito, presso la sede sociale, della documentazione prevista dall'art.2482 bis comma secondo c.c.

7) FINANZIAMENTI DEI SOCI I soci possono eseguire finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia. Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci devono considerarsi infruttiferi. Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'art.2467 c.c..

8) DIRITTI DEI SOCI - I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

9) TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI.

I trasferimenti delle partecipazioni per atto tra vivi, a titolo oneroso, sono soggetti alla seguente disciplina.

Le partecipazioni sono trasferibili a titolo oneroso solo a favore dei soggetti che avranno i requisiti determinati nel regolamento consortile, previa verifica della sussistenza degli stessi da parte dell'organo amministrativo. La verifica non è discrezionale e pertanto il gradimento espresso dall'organo amministrativo dovrà esser comunicato al cedente entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della missiva contenente l'indicazione analitica dei dati del probabile cessionario, del prezzo pattuito e delle modalità di pagamento dello stesso. Il motivato dissenso dovrà esser comunicato entro il medesimo termine.

Il socio che intende trasferire, in tutto o in parte, a titolo oneroso la propria partecipazione dovrà dare

comunicazione a tutti i soci mediante lettera raccomandata inviata a ciascuno di essi; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. I soci destinatari devono esercitare il diritto di prelazione facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre quindici giorni dalla data di spedizione (risultante dal timbro postale) della offerta di prelazione.

Nell'ipotesi di trasferimento a soggetti diversi da quelli innanzi previsti, detto trasferimento sarà inefficace verso la società e verso gli altri soci. L'acquirente, quindi, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare le partecipazioni con effetto verso la società.

Le partecipazioni sociali sono trasmissibili a causa di morte solo previa espressione del gradimento come disciplinato nel presente articolo. E' fatto salvo il diritto degli eredi e legatari in caso di motivato dissenso ad ottenere la liquidazione della quota secondo le modalità infra indicate.

10) RECESSO - Qualora il socio intenda esercitare il diritto di recesso, nei casi previsti dalla legge, dovrà essere comunicata all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata, con Avviso di Ricevimento, entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscriverne al Registro delle Imprese esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato per una parte soltanto della partecipazione.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione al valore da determinarsi ai sensi di quanto appresso previsto.

11) LIQUIDAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI - Nelle ipotesi di scioglimento del rapporto sociale del singolo socio, innanzi previste, le partecipazioni saranno rimborsate in proporzione al patrimonio sociale.

Il patrimonio della società è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere dell'organo di controllo, se nominato, tenendo conto del valore della partecipazione riferito al momento di efficacia della causa di scioglimento.

In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni,

è effettuata, tramite relazione giurata, da un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; in tal caso si applica il primo comma dell'articolo 1349 c.c.

Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro centoottanta giorni dalla comunicazione dell'evento dal quale consegue la liquidazione, fatta alla società.

12) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da cinque a sette membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina. Il consiglio di amministrazione deve:

- esser composto almeno per il 51% (cinquantuno per cento) nel rispetto di quanto previsto al precedente articolo 5;

- esser composto almeno per il 25% (venticinque per cento) da donne;

- esser composto almeno per il 35% (trentacinque per cento) da soggetti aventi età inferiore (al momento della nomina) di 40 (quaranta) anni.

Gli amministratori possono essere anche non soci.

Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c.

13) DURATA, REVOCA, CESSAZIONE DALLA CARICA - Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo è ricostituito. Costituisce causa di cessazione dall'incarico l'ingiustificata assenza a più di tre riunioni consiliari.

14) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

Le decisioni del consiglio di amministrazione sono adottate mediante adunanza collegiale.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, organo di controllo, se nominato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed all'organo di controllo, se nominato. Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per

audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali: che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

16) POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO - L'organo amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, nessuno escluso od eccettuato.

Il consiglio di amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 c.c.

Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per compiere determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

17) RAPPRESENTANZA - La rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati, nei limiti della delega.

18) COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI - Tutte le cariche sociali, escluso l'organo di controllo, non sono remunerate. A ciascun componente verrà riconosciuto esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per missioni o partecipazioni alle riunioni nei modi e termini che saranno previsti in apposito regolamento.

19) SINDACO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI - La società può nominare, ai sensi dell'articolo 2477, primo comma, c.c., un organo di controllo, che secondo quanto stabilito dai soci in occasione della nomina, potrà essere costituito da un sindaco unico o da un collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti.

Nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 2477 c.c., la nomina dell'organo di controllo è obbligatoria.

Ove nominato, l'organo di controllo avrà competenze e poteri previsti per tale organo dalla disciplina

legislativa in materia di società per azioni in quanto compatibile col dettato dell'art. 2477 c.c..

20) DECISIONI DEI SOCI - I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

21) VOTO - Il voto del socio è conteggiato in misura proporzionale alla sua partecipazione. Il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci (art.2466 4° comma c.c.).

22) ASSEMBLEA - L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia. In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dall'organo di controllo, se nominato, o anche da un socio.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto nei termini innanzi previsti.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze della prima.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e l'organo di controllo (se nominato), sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

23) SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA - L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione. In caso di assenza o impedimento di costui l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti - dandone atto a verbale - dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

24) DELEGHE - Ogni socio può farsi rappresentare, anche da non socio, a mezzo di delega scritta, che deve conservarsi dalla società. Nella delega deve specificarsi il nome del rappresentante. Se la delega è conferita per la singola

assemblea, ha effetto anche per la seconda convocazione e in caso di rinvio o prosecuzione. Nessuno può rappresentare più di quattro soci per ogni singola assemblea.

25) VERBALE DELL'ASSEMBLEA - Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario, se nominato, o dal notaio, se richiesto dalla legge. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Le deliberazioni sono prese per alzata di mano, a meno che la maggioranza richieda l'appello nominale. In ogni caso non può essere adottato il voto segreto.

Le deliberazioni, prese in conformità della legge e dello statuto sociale, obbligano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.

26) QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI - L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente.

Nei casi di decisioni dei soci aventi ad oggetto modificazioni dello statuto ovvero comportanti sostanziale modifica dell'oggetto o rilevante modifica dei diritti dei soci ovvero la nomina di liquidatori ed i criteri di liquidazione ovvero la proposta di ammissione a procedure concorsuali è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

27) BILANCIO E UTILI - Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio deve essere approvato entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio può tuttavia essere approvato entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato oppure quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno destinati a riserva straordinaria con divieto di distribuzione in qualsiasi forma ivi compresi gli avanzi di esercizio.

28) SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE - La società si scioglie per le cause previste dall'art.2484 c.c..

L'assemblea delibera lo scioglimento anticipato con le maggioranze previste per la modifica dello statuto.

Si applicano, insomma, allo scioglimento ed alla liquidazione della società le disposizioni di cui al capo VIII Libro V del Codice Civile.

29) RINVIO - Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme di legge in materia di società a responsabilità limitata e, ove queste non dispongano in merito, le norme di legge in materia di società per azioni.